

1828

2476/08 SENT.
 NO 1627/06 R. G.
 REPUBBLICA ITALIANA NO 5280 CRON.
 IL NOVE DEL MESE ITALIANO NO 4835 REP.

Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, composto dai magistrati:

dott. Francesco	Giardino	Presidente
dott.ssa Virginia	Zupetta	Giudice rel.
dott.ssa Grazia	Errede	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.1627/2006 R.G.

TRA

~~_____~~, rappresentata e difesa dall'avv.to Fernando Greco, come da mandato in atti;

ATTRICE

E

~~_____~~

CONVENUTO CONTUMACE

NONCHE'

~~_____~~ in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to ~~_____~~

CONVENUTA

All'udienza Collegiale del 21/1/08 i procuratori delle parti costituite hanno chiesto assegnarsi la causa a sentenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 24/3/06, la sig.ra ~~_____~~, premesso di aver effettuato investimenti in strumenti finanziari (quote di fondi comuni di investimento mobiliare) tramite il sig. ~~_____~~, già promotore finanziario di Banca ~~_____~~, lamentava irregolarità sia nella fase costitutiva del rapporto, avendo il promotore contraffatto la propria firma sul modulo contrattuale; sia in quella finale, atteso che le somme rivenienti dal disinvestimento

Concludeva chiedendo, preliminarmente, dichiararsi la nullità dei contratti sottoscritti e conseguentemente la restituzione della somma di € 1.800,00; in subordine, dichiararsi l'annullamento dei contratti sottoscritti per vizio del consenso ex art.1439 c.c. e, conseguentemente, la restituzione della somma predetta; con condanna della [redacted] e del [redacted] al risarcimento del danno causatole pari alla somma capitale versata, maggiorata di interessi e rivalutazione, oltre al risarcimento del danno morale, pari ad €1.000,00 o a quell'altra somma che il Tribunale avrebbe ritenuto equo liquidare, con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta, la [redacted] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, contestava la fondatezza delle pretese attoree spiegando, altresì, domanda riconvenzionale e subordinata nei confronti del [redacted].

Quest'ultimo restava, invece, contumace.

All'udienza di discussione del 21/01/08, previa acquisizione della perizia calligrafica disposta con ordinanza collegiale del 7/5/07, la causa è stata riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di [redacted] [redacted] è fondata e va, pertanto, accolta.

Ed invero, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 13 del D.Lgs. 17.1.2003 n.5, stante la contumacia del [redacted], i fatti affermati dall'attrice nell'atto di citazione devono intendersi non contestati.

Peraltro, il versamento della somma di €1.8000,00 in contanti a quest'ultimo, trova riscontro anche nella documentazione prodotta, e precisamente nel modulo contrattuale dell'1/7/02 n.62333623, relativo all'investimento mobiliare den. "Investire Finanziario" appartenente al "Sistema Investire", gestito dalla [redacted] [redacted] SGR p.A. facente parte del gruppo [redacted].

Dalla perizia calligrafica sono, altresì, risultate apocrife le sottoscrizioni apposte dall'attrice sia sul modulo contrattuale n.62333623 del 25/6/02, di sottoscrizione di quote di un fondo comune d'investimento, indirizzato a [redacted]

, che quelle apposte sul cd. Modello Unico, contenente l'elencazione di tutti gli adempimenti che il promotore finanziario deve assolvere al momento del primo contratto.

Le deduzioni attoree trovano, infine, riscontro nell'ulteriore documentazione versata in atti, sicché deve ritenersi provata l'appropriazione da parte del promotore finanziario dell'importo rinveniente dal predetto investimento, mediante un'operazione di disinvestimento, attraverso il quale si è appropriato delle somme investite.

Non degna di pregio si appalesa l'eccezione, sollevata dalla SIM convenuta, di concorso di colpa dell'attrice, per mancata diligenza ex art.1227, al riguardo è noto l'orientamento della S.C. per cui ~~possa~~ il concorso di colpa del danneggiato sia ravvisabile tutte le volte in cui venga provata la consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione, da parte del promotore, di regole di condotta su questo gravanti. Ciò non può valere nelle ipotesi, come quella in oggetto, in cui ci sia stata una precisa volontà del danneggiante di procurare un danno al cliente, mediante artifici e raggiri.

Senonché dalla documentazione acquisita si evince ancora, come nella fattispecie de quo, la condotta del promotore fosse riconducibile alla sfera di attività del soggetto per conto del quale egli avrebbe dovuto operare.

Pertanto, una volta appurata la violazione da parte del promotore, appare fuoridubbio, stante il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità solidale della SIM in virtù del nesso di necessaria occasionalità tra fatto illecito del promotore ed esercizio delle sue incombenze.

In altri termini la società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze di cui è investito (cfr. Cass. nn. 19024/05, 10580/02, 4790/99).

L'attrice ha chiesto il risarcimento del danno, nonché degli interessi dalla data dell'investimento al di del soddisfo.

Il danno da risarcire corrisponde alla perdita del capitale investito pari ad €1.8000,00, che non è stato restituito, oltre agli interessi legali sull'importo dal luglio del 2002, sino all'effettivo rimborso.

Va, altresì, riconosciuto il danno morale, che può essere equitativamente liquidato in €.500,00.

Le spese della presente procedura, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.


Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

a. Condanna i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni di cui in motivazione, in favore dell'attrice, liquidati in complessivi €.2.300,00, maggiorati degli interessi legali dal luglio 2002 sino al soddisfo;


b. Condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese della presente procedura, che liquida in €.1.300,00 per onorari, €.120,00 per spese, ed €.700,00 per diritti, oltre I.V.A., C.A.P. e rimborso forfetario come per legge;

Lecce, 3/11/08

Il Giudice est.
dr.ssa Virginia Zupetta




Il Presidente
dr. Francesco Giardino



IL FUNZIONARIO CANCELLERIA

(Dr. Fabrizio Petrelli)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

13 NOV. 2008

1001

(Dr. Fabrizio Petrelli)

